



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Siena

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 80006650529

Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera numero:05-24

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTI NON COMUNITARI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 50.8bis D.P.R. 394/99 - Regolamento attuativo del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione per i cittadini non comunitari
- art. 7 del D.lgs. 206/07 valido per i cittadini provenienti dalla UE dove si riporta che con l'acquisizione della cittadinanza italiana decade la disposizione contenuta nell'art. 2 del Decreto di riconoscimento del titolo
- Circolare 59/2015 della Federazione TSRM PSTRP
- Circolare del Ministero della Salute n.1259/2000 del 12 aprile 2000
- Circolare Ministero dell'Interno del 22 aprile 2021
- La Procedura d'iscrizione nazionale dei professionisti agli albi istituiti con dm 13 marzo 2018 disponibile al sito www.tsrn.org
- Direttiva 2005/36/CE dell'art. 53 779/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Siena

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 80006650529

ISCRIZIONE ALL'ALBO

La procedura nazionale di iscrizione agli albi TSRM PSTRP, garantisce che in tutto il territorio nazionale l'iscrizione agli albi avvenga in modo uniforme, assicurando a ogni singolo professionista richiedente un trattamento equo e trasparente, a prescindere dall'Ordine territoriale al quale deve fare riferimento.

La procedura dalla quale il gruppo di lavoro è partito è quella consolidata negli ex Collegi professionali dei TSRM, ai sensi del D.Lgs. CPS 233/46 e del DPR 221/50, adattata sulla base di quanto previsto dalla legge 3/2018 e dal DM del 13 marzo 2018, con particolare riferimento alla commissione d'albo quale livello intermedio tra il professionista che richiede l'iscrizione all'albo e il Consiglio direttivo deliberante.

Il professionista effettua la registrazione al sito www.iscrizioni.alboweb.net inserendo i propri dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, e recapiti telefonici (fase di preiscrizione).

Il professionista può verificare costantemente lo stato della sua pratica.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai cittadini stranieri non comunitari, ancora soggiornanti all'estero e che intendono trasferirsi in Italia per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, che abbiano richiesto al Ministero della Salute italiano il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria che intende esercitare: ☺direttamente ☺ per mezzo di "sponsor" in Italia ☺per mezzo delle rappresentanze diplomatiche nel proprio Paese nel caso delle apposite "liste" tenute dalle rappresentanze stesse tramite il datore di lavoro in Italia che intende assumerlo sono particolarmente interessati alle nuove disposizioni, i cittadini in possesso di titoli abilitanti conseguiti totalmente in un paese terzo che:
- Sono residenti in Italia con un regolare permesso di soggiorno - Sono residenti all'estero ed intendono trasferirsi in Italia

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

Qualora il decreto nominale di equivalenza del titolo rilasciato Ministero della Salute, richieda la verifica della lingua italiana, è necessario avere sostenuto e superato un esame presso l'Ordine



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Siena

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 80006650529

professionale che certifichi: a) la conoscenza della lingua italiana nei termini tecnico-sanitari (per tutti indifferentemente); b) la conoscenza della normativa Italiana relativa all'esercizio professionale (solo per coloro che provengono da Paesi extra UE).

Per quanto concerne l'esame di italiano, e più in generale per tutte le operazioni collegate con il riconoscimento dei titoli stranieri, ogni Ordine fa, anzitutto, riferimento al sito web del Ministero, presso il quale è reperibile anche la modulistica di riferimento per il riconoscimento del titolo e ai regolamenti interni.

TIPOLOGIE DI ESAME

Prova scritta e o prova orale finalizzata ad accertare la capacità di comprensione e di espressione della lingua: consiste in conoscenze su argomenti d'interesse professionali e deontologici.

Ai sensi della normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori, **solo per i professionisti non comunitari, l'esame servirà anche a verificare la conoscenza della normativa relativa all'esercizio professionale della professione sanitaria di riferimento.** L'esame sarà focalizzato principalmente sulla lettura, comprensione e il commento della Costituzione etica e/o di testi specifici della professione, sul profilo professionale e sulla capacità di interagire con gli esaminatori nella comunicazione, verificando la comprensione della lingua italiana, specie dei termini tecnico-sanitari.

Nel caso di professionista extracomunitario l'esame riguarderà anche la conoscenza delle principali norme di riferimento professionale e il codice deontologico qualora disponibile.

Le concrete modalità d'esame saranno determinate dalla commissione esaminatrice.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione è nominata dal Consiglio Direttivo e può essere composta da: - Presidente dell'Ordine (o suo delegato membro del consiglio direttivo) – due o più membri della Commissione di Albo di appartenenza, della specifica professione di riferimento, in subordine può essere nominato un referente della medesima area di appartenenza del Consiglio Direttivo, ovvero un iscritto all'albo della professione di riferimento selezionato sulla base di valutazione curriculare con esperienza di docenza o mediante bandi di manifestazione di interesse

La commissione nomina un componente segretario con funzioni di verbalizzatore.

Si applica il principio della rotazione per la nomina dei componenti della commissione.

Conflitti di interesse Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di esame devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, in particolare non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame e in particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro



Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Siena

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 80006650529

il secondo grado, del coniuge o di conviventi.

RICORSI

Avverso l'esito negativo della verifica definitiva l'interessato può chiedere al Presidente dell'Ordine che l'accertamento sia effettuato da una Commissione composta, rispettivamente, dal predetto Presidente, o suoi delegati, e da due appartenenti alla categoria professionale di cui uno designato dall'interessato stesso.

L'accertamento negativo da parte della Commissione non preclude, in via definitiva, l'iscrizione all'albo professionale o all'elenco speciale.

L'esame non può essere ripetuto da parte del candidato prima che siano trascorsi due mesi dal precedente.

È ammissibile che, superato l'esame in un Ordine, si scelga poi di iscriversi in un altro.

Trattandosi di idoneità e non di concorso pubblico è importante che venga adeguatamente valutata la conoscenza dell'italiano nei termini di cui sopra.

DISPOSIZIONI FINALI

Nessuna disposizione, impedisce che più Ordini provinciali, nell'ottica della riduzione di costi, organizzino e gestiscano esami di italiano unificati. È raccomandabile la presenza di entrambi i Presidenti (o delegati) nella Commissione, atteso il ruolo di garante che la legge richiede al Presidente per affari del suo Ordine, onde evitare rischi di contenzioso. Il Presidente - pro tempore - dell'Ordine, può delegare con delibera, un rappresentante del medesimo Ente, a rappresentarlo in sessione d'esame. Il presente regolamento potrà essere di oggetto di revisione e viene reso disponibile sul sito dell'Ordine.

Il presente regolamento potrà essere di oggetto di revisione e viene reso disponibile sul sito dell'Ordine.